

**REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI COMPENSI INCENTIVANTI,
RELATIVI ALLE SPESE DI GIUDIZIO LIQUIDATE
CON SENTENZA A CARICO DELLA PARTE SOCCOMBENTE,
AL PERSONALE CHE CURA LE RAGIONI DELL'ENTE IN SEDE DI CONTENZIOSO**

(Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 165/2015. Modificato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 7/2018)

Articolo 1 - Oggetto

a) Il presente regolamento ha per oggetto l'attribuzione dei compensi incentivanti relativi alle spese di giudizio liquidate con sentenza a carico della parte soccombente al personale che cura le ragioni dell'Ente in sede di contenzioso¹;

b) Ai fini del presente regolamento rientra nella definizione di "Ufficio tributi" del Comune di Palau la specifica unità organizzativa del "Settore Economico - Finanziario", nonché eventuali altre unità di personale, amministrativo e tecnico, appartenenti ad altre unità organizzative dell'Ente, eventualmente chiamate a collaborare, anche temporaneamente con l'Ufficio tributi, nell'attività di accertamento dell'evasione dell'imposta ICI/IMU e delle relative pratiche necessarie per la gestione del contenzioso tributario compresa la rappresentanza in giudizio in rappresentanza dell'Ente.

Articolo 2 – Costituzione del fondo incentivi

Il fondo è costituito dall'ammontare e delle spese di giudizio disposte dal giudice della commissione tributaria a seguito di sentenza passata in giudicato effettivamente incassate al 31 dicembre dell'anno precedente relativamente al contenzioso ICI/IMU alla cui gestione ha partecipato il personale del servizio tributi, così come indicato dell'articolo 15 comma 2Bis del D.lgs n. 546/1992.

Il fondo così calcolato è ridotto del 20 per cento ex articolo 15 comma 2Bis del D.lgs n. 546/1992.

Non sono previsti incrementi del fondo qualora l'esito della sentenza, seppur favorevole all'Ente, disponga la compensazione delle spese di giudizio;

Articolo 3 - Destinatari

Sono destinatari degli incentivi in oggetto 2:

- il personale dell'Ufficio Tributi così come indicato all'articolo 1 comma B di questo regolamento.

¹ Articolo 15 comma 2Bis del D.lgs n. 546/1992.

² Parere ARAN RAL 1659 lettera D – Orientamenti Applicativi.

Articolo 4 - Ripartizione

La ripartizione del fondo, calcolato secondo i criteri dell'articolo 2 di questo regolamento, è attribuita dal responsabile del Settore Economico Finanziario con criteri di ripartizione che saranno individuati dal responsabile del settore in relazione alle attività svolte dal personale dell'ufficio tributi e dal livello ricoperto da ciascun dipendente.

La ripartizione del fondo sarà effettuata anche qualora l'ufficio si avvalga di un professionista esterno per la formazione del personale, in sede di partecipazione alle udienze presso le commissioni tributarie.

In tal caso il fondo calcolato secondo i criteri di cui all'articolo 2 di questo regolamento è ridotto del 50%;

Non si procederà all'erogazione degli incentivi al personale dell'ufficio tributi qualora l'ente dovesse avvalersi di un professionista esterno incaricato alla gestione del contenzioso tributario e della rappresentanza in giudizio dell'ente presso le commissioni tributarie.

Articolo 5 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione.